

## SISMA – INTERVENTI VOLTI ALLA RIPRESA ECONOMICA

**Contributi di cui all'art. 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017**

### PREMESSA:

- Questa normativa riguarda tutte le imprese localizzate nelle provincie, non solo quelle ubicate nei comuni inseriti nel cratere.
- Settori ammessi: Imprese artigiane (tutte), per le imprese non artigiane solo le attività indicate nell'allegato 1 (turismo, dei servizi connessi, pubblici esercizi, commercio, agriturismo)

**SCADENZA: non è stata fissata** (verrà stabilita con un provvedimento del commissario straordinario )

1. *I Vice Commissari, con propri provvedimenti pubblicati nei Bollettini Ufficiali regionali entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano le disposizioni attuative della misura agevolativa di cui al presente decreto*

2. *Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono, altresì, individuati per singola regione i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui al presente decreto.*

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 agosto 2017 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 24/10/2017)

**FONDI STANZIATI PER LA REGIONE MARCHE** (possono essere stabilite una o più riserve di fondi)

**€ 20.130.000,00 per l'anno 2017 ed € 7.930.000,00 per l'anno 2018**

2. *Con i provvedimenti di cui all'articolo 13 i Vice Commissari possono costituire, per singola regione, una o più riserve di fondi, di importo complessivamente non superiore al 50 per cento delle risorse di competenza di ciascuna regione, in favore delle imprese beneficiarie operanti in determinati territori o in particolari settori di attività economica, nell'ambito di quelli individuati all'articolo 3, comma 1, lettera d). Tali riserve sono costituite in funzione di specifiche esigenze rilevate e motivate dai Vice Commissari con i provvedimenti di cui all'articolo 13.*

**AMBITO TERRITORIALE:** imprese localizzate nelle provincie delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

**PROCEDURA VALUTATIVA CON PROCEDIMENTO A SPORTELLO** (si tiene quindi conto conto dell'ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento risorse)

**IN ALTERNATIVA I COMMISSARI POSSONO STABILIRE UN PROCEDIMENTO A GRADUATORIA TENENDO CONTO LA RIDUZIONE DEL FATTURATO**

6. *In alternativa alla procedura a sportello di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, i Vice Commissari, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, possono concedere i contributi alle imprese beneficiarie sulla base della procedura valutativa con procedimento a graduatoria di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998. I provvedimenti di cui all'articolo 13 del presente decreto regolano i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La graduatoria delle domande di contributo è redatta in ordine decrescente sulla base dell'entità della riduzione del fatturato subita dalle imprese beneficiarie.*

### **SOGGETTI BENEFICIARI (art.3)**

- a) per le imprese beneficiarie iscritte al registro delle imprese: presenza di una o piu' unita' produttive, risultanti dal registro delle imprese, ubicate in una o piu' delle province;
- b) per le imprese beneficiarie non iscritte al registro delle imprese: luogo dell'esercizio dell'attivita' d'impresa, come riscontrabile dal certificato di attribuzione della partita IVA, in una o piu' delle province;
- c) **operativita' nei territori delle province antecedente al 24 febbraio 2016**, fatta eccezione per le imprese beneficiarie della Provincia di Ancona, che devono risultare operanti nei territori antecedentemente al 26 aprile 2016, e per le imprese beneficiarie della Provincia di Pescara, che devono risultare operanti nei territori antecedentemente al 18 luglio 2016;
- d) **attivita' economica esercitata:**
- 1) **in tutti i settori**, fatta eccezione per quelli dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura, **in caso di imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane;**
  - 2) **nei settori di cui all'allegato 1, in caso di imprese non iscritte all'albo delle imprese artigiane;**
- e) **riduzione del fatturato non inferiore al 30 per cento.**
- n) "riduzione del fatturato": la riduzione del fatturato determinata come differenza tra il valore conseguito nei sei mesi intercorrenti tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 e il valore medio dei medesimi sei mesi del triennio precedente. In caso di imprese beneficiarie operanti nelle province da meno di tre anni precedenti gli eventi sismici, il fatturato medio è calcolato con riferimento al periodo in cui l'impresa è stata operante. Relativamente alle imprese beneficiarie costituite in forma di società di capitali, per fatturato deve intendersi la voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla lettera A), punto 1), dello schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile; relativamente alle altre imprese beneficiarie, per fatturato si intende l'"ammontare complessivo dei ricavi", il cui importo è desumibile dal quadro "RS" dei modelli di dichiarazione dei redditi;*

**Le agevolazioni sono concesse IN REGIME DE MINIMIS** (Contributo massimo di € 200.000,00 nel triennio) o in **REGIME DI ESENZIONE** (regolamento UE n.651/2014) ai sensi del punto 2 dell'art.5

### **COSTI AMMISSIBILI (Art. 4)**

1. **I contributi di cui all'articolo 5 sono concessi a fronte della somma dei costi della produzione sostenuti dalle imprese beneficiarie negli esercizi 2017 e 2018.**

m) **"costi della produzione"**: i costi sostenuti dall'impresa beneficiaria nell'esercizio di riferimento quantificati come totale dei costi della produzione di cui alla lettera B) dello schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, ovvero di cui all'articolo 2435 bis del codice civile per i bilanci in forma abbreviata o di cui all'articolo 2435 ter del codice civile per i bilanci delle micro imprese, al netto delle voci "ammortamenti e svalutazioni" (punto 10), "accantonamento per rischi" (punto 12) e "altri accantonamenti" (punto 13). Per le imprese beneficiarie non tenute alla pubblicità del bilancio di esercizio nonché per le imprese beneficiarie che operano, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in regime forfettario e per le imprese beneficiarie esercenti attività agrituristica che hanno optato per il regime di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i costi della produzione indicano gli equivalenti costi desumibili dalla dichiarazione dei redditi;
2. **I costi della produzione di cui al comma 1 sono ammissibili al contributo nel limite massimo del 30 per cento della riduzione del fatturato.**
3. **Per le imprese beneficiarie tenute al deposito del bilancio d'esercizio nel Registro delle imprese, la riduzione del fatturato è determinata sulla base dei dati riscontrabili dai bilanci approvati e depositati.**
4. **Per le imprese beneficiarie non tenute al deposito del bilancio, la riduzione del fatturato è determinata sulla base dei dati riscontrabili dalle dichiarazioni dei redditi.**
5. **I costi della produzione sostenuti negli esercizi 2017 e 2018 sono dichiarati dall'impresa beneficiaria nella richiesta di erogazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e, per quanto disposto all'articolo 9, comma 5, sono oggetto**

*di verifica a consuntivo da parte dei Vice Commissari ai fini della determinazione del contributo effettivamente concedibile.*

#### AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (Art. 5)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nel rispetto dei massimali in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) previsti dal **Regolamento de minimis**.

2. Alle **imprese beneficiarie** può essere concesso un contributo, così come definito dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998, di importo non superiore:

**a) ai costi della produzione, nel limite massimo del 30 per cento della riduzione del fatturato** come previsto all'articolo 4, comma 2;

**b) a euro 50.000,00 per singola impresa beneficiaria;** per le imprese beneficiarie in possesso del rating di legalità, l'importo massimo del contributo concedibile è elevato a euro 75.000,00.

3. **In alternativa** a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e nel rispetto dei limiti massimi di agevolazione di cui al comma 2, lettere a) e b), **su richiesta dell'impresa beneficiaria**, il contributo è concesso dai Vice Commissari ai sensi dell'articolo 50 del **Regolamento di esenzione**. Per le suddette imprese beneficiarie sono ammissibili esclusivamente i costi dei danni subiti come conseguenza diretta degli **eventi sismici**, valutati da un esperto indipendente, tramite perizia giurata e asseverata, o da un'impresa di assicurazione. I danni riconoscibili sono rappresentati esclusivamente dalla perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento sismico. La perdita di reddito è calcolata, per il suddetto periodo, sulla base dei dati finanziari - utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro - dell'impresa beneficiaria calcolati come media dei cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario. **Il contributo concesso ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento di esenzione non può superare il minor valore tra il contributo calcolato ai sensi del comma 2 del presente articolo e il contributo calcolato con le modalità di cui al presente comma, fermo restando il divieto di sovracompensazione del danno subito ed in alternativa ad ogni altra possibile misura finalizzata al ristoro dei danni subiti in conseguenza degli eventi sismici oggetto del presente provvedimento. Possono richiedere la concessione del contributo ai sensi del Regolamento di esenzione solo le imprese beneficiarie che:**

**a)** hanno i requisiti di piccola e media impresa di cui all'allegato 1 del **Regolamento di esenzione**;

**b)** sono dotate di unità produttive ubicate nei comuni;

**c)** hanno sospeso totalmente o parzialmente l'attività in conseguenza degli **eventi sismici**.

#### DIVIETO DI CUMULO (art.6)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con nessun'altra agevolazione pubblica concessa a fronte dei medesimi costi ammissibili di cui all'articolo 4.

DURC – la regolarità contributiva verrà accertata in sede di erogazione del contributo

#### EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (Art.9)

1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, avviene in due quote:

**a) la prima quota, di importo pari al 70 per cento del contributo complessivamente concesso, è versata dai Vice Commissari all'impresa beneficiaria, senza ulteriore richiesta, entro trenta giorni dalla data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 8;**

**b) la seconda quota, di importo pari al restante 30 per cento del contributo complessivamente concesso, è erogata dai Vice Commissari all'impresa beneficiaria entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione da parte dall'impresa beneficiaria stessa.**

2. La richiesta di erogazione della seconda quota di contributo è presentata dall'impresa beneficiaria ai Vice Commissari entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 o della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo.

----- ALLEGATO 1 -----

Allegato 1

(art. 3, comma 1, lettera d)

**Elenco delle attività economiche agevolabili per le imprese beneficiarie non artigiane - (ATECO 2007)**

- G 45 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli
- G 46 - Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli)
- G 47 - Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
- I 55.1 - Alberghi e strutture simili
- I 55.2 - Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
- I 55.3 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- I 55.9 - Altri alloggi
- I 56.1 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile
- I 56.2 - Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
- I 56.3 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
- N 79.11.0 - Attività delle agenzie di viaggio
- N 79.12.00 - Attività dei tour operator
- N 79.90.11 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
- N 79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.
- N 79.90.20 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- N 82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere
- R 90.04.0 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- R 91.03.00 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- R 91.04.00 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
- R 93.11.10 - Gestione di stadi
- R 93.11.20 - Gestione di piscine
- R 93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti
- R 93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
- R 93.13.00 - Gestione di palestre
- R 93.19.10 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
- R 93.19.91 - Ricarica di bombole per attività subacquee
- R 93.19.92 - Attività delle guide alpine
- R 93.19.99 - Altre attività sportive n.c.a.
- R 93.21.00 - Parchi di divertimento e parchi tematici

- R 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili
- R 93.29.20 - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
- R 93.29.30 - Sale giochi e biliardi
- R 93.29.90 - Altre attivita' di intrattenimento e di divertimento
- n.c.a.
- S 96.01.10 - Attivita' delle lavanderie industriali
- S 96.04.20 - Stabilimenti termali

----- **NORMATIVA** -----

**TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8**

Testo del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2017), coordinato con la legge di conversione 7 aprile 2017, n. 45 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.». (17A02633) ([GU Serie Generale n.84 del 10-04-2017](#))

**(( Art. 7-bis**

**Interventi volti alla ripresa economica**

1. Dopo l'articolo 20 del decreto-legge n. 189 del 2016 e' inserito il seguente:

**«Art. 20-bis (Interventi volti alla ripresa economica). - 1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.**

2. I criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla concessione dei contributi provvedono i vice commissari.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190». ))